



TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

AS LIL GIUDICE ISTRUTTORE

dott. Vincenzo Aquaro

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2 maggio 2016 relativa alla causa iscritta al n. 8440/2014 ha pronunziato la seguente:



letti gli atti;

visto l'articolo 720 cc;

preso atto della relazione peritale nella quale viene ritenuta la non divisibilità dell'immobile comune e dell'accordo delle parti alla sua alienazione con delega delle relative operazioni ad un notaio;

DELEGA AST

per la direzione delle operazioni di vendita il dott. Massimiliano Vadilonga notaio in Cagliari, il quale vi provvederà osservando le disposizioni di cui agli articoli 788 e ss. c.p.c.

GIUDIZIARIE® DISPONE:

1. che si verifichi la presenza in atti dei documenti previsti dall'articolo 567 c.p.c. e che, in mancanza, provveda ad acquisire:

- a. estratto del catasto e delle mappe censuarie;
- b. certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo

ASTE

imato Da: AQUARO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36e93







18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi;

- c. certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile, ovvero, il Notaio emetta certificato attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
- ASTE GIUDIZIARIE®
- 2. che si verifichi la presenza di creditori iscritti non intervenuti ex articolo 1113 c.c., ed in caso positivo che gli atti vengano rimessi al giudice;
- 3. che si proceda ai sensi degli articoli 569 3° comma e 570 e ss. c.p.c.
- 4. il termine di 120 giorni per le operazioni di vendita, decorrenti dalla notifica al notaio della presente ordinanza;

ASTE GIUDIZIARIE

- 5. che l'avviso di vendita venga pubblicato per sunto sul quotidiano l'Unione Sarda per una sola volta e sul sito internet www.astegiudiziarie.it per al meno 45 giorni fino alla vendita;
- 6. quale luogo di presentazione delle offerte e nel quale si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto, lo studio del notaio delegato;
- 7. il prezzo base della vendita del 10% superiore a quello indicato dal CTU nelle sue relazioni in atti;
- 8. la misura minima del 5% rispetto al prezzo base per le offerte in aumento;
 - 9. il decimo del prezzo base quale ammontare della

ASTE

ASTE FIUDIZIARIE®

Firmato Da: AQUARO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36e93





cauzione che gli offerenti dovranno versare per partecipare alla vendita, entro il quinto giorno anteriore alla data prevista per la vendita stessa, e le relative modalità di versamento;

ASTE GIUDIZIARIE®

10. che, entro 30 giorni dal versamento del saldo del prezzo di vendita, il Notaio predisponga il decreto di trasferimento del bene espropriato a favore dell'aggiudicatario ex articolo 586 c.p.c., da trasmettersi al giudice; il decreto deve contenere:

a. quanto previsto (anche gli allegati) dall'articolo 591 bis c.p.c.;

ASTE GIUDIZIARIE

b. l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti (articoli 555 e 2668 c.c.) e le iscrizioni ipotecarie (articoli 2878 n. 7 e 2884 c.c.), se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508 (nonché articoli 585 e 2919 ss. c.c.);

- c. l'ingiunzione al detentore di rilasciare l'immobile venduto, salvo il possesso di titolo opponibile;
- 11. che venga dato tempestivo avviso al giudice dell'eventuale mancato versamento del prezzo;
- 12. che, eseguita la vendita e pronunciato il decreto giudiziale di trasferimento, il notaio provveda alle formalità di trascrizione e voltura del decreto ed alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli esistenti;



ASTE

POSTECOM CA3 Se

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





13. che il corrispettivo della vendita venga versato in un libretto postale o bancario intestato alla procedura;

- 14. che, eseguita la vendita e pronunciato il decreto giudiziale di trasferimento, il notaio provveda:
- a. a formare il progetto di divisione (piano di riparto) del denaro ricavato dalla vendita;
- b. a fissare l'udienza di discussione, dandone avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti ed ai creditori eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 1113 c.c. (articolo 790, 1º comma c.p.c.);
- 15. una volta che il progetto, anche con le eventuali modifiche, sarà stato approvato dalle parti, il notaio rimetterà gli atti al giudice per l'approvazione ai sensi dell'articolo 195 disp. att. c.p.c.;
- 16. se le parti non si saranno accordate, il notaio trasmetterà il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 791 c.p.c.

Assegna al notaio un fondo spese di € 2.000,00 a carico delle parti in solido che dovranno essere consegnati al notaio prima dell'inizio delle operazioni;

rinvia per consentire il completamento delle operazioni delegate all'udienza del 24 novembre 2016

Si comunichi e si trasmettano gli atti al notaio delegato.

Cagliari 06/05/2016







Firmato Da: AQUARO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial








Il Giudice Istruttore Vincenzo Aquaro






















Firmato Da: MASSIMILIANO VADILONGA EIII0000





TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

AST IL GIUDICE ISTRUTTORE

nella causa iscritta al n. 8440/20104 ha pronunziato la

seguente:

ORDINANZA

letti gli atti dispone la trasmissione del fascicolo al notaio GIUDIZIARIE delegato per la prosecuzione delle operazioni divisionali.

PER QUESTI MOTIVI

Cagliari 03/11/2016

ASTE GIUDIZIARIE®

Il Giudice Istruttore

Vincenzo Aquaro







ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®





ASTE GIUDIZIA